

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

Via Roma, 58 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-774311 - email: info@pianuraisontina.it - pec: cbpi@legalmail.it

* * *

CONVENZIONE

per la concessione d'uso temporaneo su bene patrimoniale non commerciale di proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina in C.C. di Ronchi dei Legionari.

* * *

Tra

il **CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA**, con sede in Ronchi dei Legionari (GO), Via Roma, n. 58 - C.F. 90007040315, legalmente rappresentato dal Presidente Enzo Lorenzon, nato a Ponte di Piave (TV) il 31/07/1949, residente per la carica in Via Roma n. 58 – 34077 Ronchi dei Legionari (GO) – C.F. LRN NZE 49L31 G846U – (di seguito “CONCEDENTE”),

e

.....- (di seguito denominato "IL CONCESSIONARIO"),

VISTO che, a conclusione della procedura ad evidenza pubblica, è stata accolta l'istanza prot. di data/...../2021 del sig./ra proprietario/a de, nato a il - C.F. residente a(.....) in Via, per l'utilizzo a fini privati ad uso attività produttiva di parte delle pp.cc. 3556 e 3557 in Comune Censuario di Ronchi dei Legionari di proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina per complessivi mq. 1180;

VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 71/20 di data 30/03/2021 con cui è stata indetta procedura ad evidenza pubblica, mediante Manifestazione di Interesse pubblicata per la durata di n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi sul sito informatico del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina e precisamente **dal 07/04/2021 al 22/04/2021**;

VISTA la Delibera della Deputazione Amministrativa consorziale n. 70/21 dd. 30/03/2021 di *“Determinazione canoni e rimborsi spese per l’utilizzo a domanda individuale dei beni del Demanio Idrico Regionale e di proprietà dei Consorzi di Bonifica”*;

VISTA la Delibera della Deputazione Amministrativa consorziale n. 71/21 dd. 30/03/2020 con la quale è stata approvata la bozza della presente convenzione che regola i rapporti tra Concedente e Concessionario;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Concedente, per quanto di sua competenza e fatti salvi i diritti di terzi, concede al Concessionario l’utilizzo di beni a fini privati ad uso attività produttiva di proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Il bene è così individuato:

C.A. Ronchi dei Legionari - C.C. Ronchi dei Legionari

p.c.	F.M.	coltura	sup.	P.T.	c.t.
3556	4	ente urbano	2956	6437	2°
3557	4	ente urbano	2683	6437	2°

per complessivi mq. 1180 come illustrato nella planimetria catastale della tavola grafica allegata e facente parte integrante della Convenzione.

Art. 2

Prescrizioni operative

Il concessionario si impegna ad utilizzare le aree oggetto della presente concessione per le finalità indicate dall'articolo 1 della presente convenzione, comportando l'utilizzo diverso o la subconcessione degli stessi a terzi, anche a titolo gratuito, la decadenza della presente concessione.

Al Concessionario è fatto divieto di posizionare strutture inamovibili, uso di fiamme libere, apparecchi di cottura e fonti di calore in genere su tutta l'area in concessione rimanendo il solo responsabile dell'uso di energia elettrica e di acqua potabile.

Qualora il Concessionario non rispettasse sia pure in minima parte le presenti norme, dovrà redigersi verbale di constatazione con espressa diffida al Concessionario dal mettere in ripristino lo stato dei luoghi.

Il Concedente potrà in ogni tempo, a suo giudizio insindacabile, modificare la convenzione in tutto od in parte, e anche revocarla, con preavviso di 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata al Concessionario senza perciò questi possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese a compensi di nessun genere.

Il Concessionario nel periodo designato dal suddetto preavviso, dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle strutture, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dal Concedente con suo giudizio insindacabile. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto di Ufficio a spese del Concessionario. Analogamente sarà proceduto nei casi di cessazione per scadenza, rinuncia o decadenza.

Tutti i lavori occorrenti all'utilizzo dell'area verranno eseguiti a perfetta regola d'arte e a totale cura, spese e responsabilità del Concessionario e saranno realizzati

secondo gli accordi che verranno di volta in volta convenuti con il Concedente per quanto riguarda il tempo ed il modo di svolgimento.

Art. 3

Manutenzione dell'area

Sono a carico del Concessionario l'ordinaria manutenzione delle aree oggetto di utilizzo per tutta la durata della presente concessione.

Art. 4

Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari

Il Concessionario è obbligato a rispettare le leggi e i regolamenti in materia di sicurezza nonché tutte le prescrizioni che verranno impartite dal personale consorziale.

Art. 5

Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni

L'inosservanza da parte del Concessionario anche di un solo divieto o di un solo obbligo tra quelli menzionati nei precedenti articoli ne comporterà la decadenza dalla concessione ovvero, laddove per qualsivoglia causa questa non avesse luogo, la sua automatica risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 6

Revoca o recesso dalla concessione

Il mancato adempimento alle norme e prescrizioni di cui all'art. 2 e fermo restando quanto previsto nel precedente art. 5, il Consorzio potrà revocare o recedere in ogni tempo dalla Concessione, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di danno o indennizzo, quando, ad avviso delle competenti Autorità o del medesimo Consorzio, sia necessario dare corso a qualsiasi opera, anche di sola modifica di quelle già esistenti, volta alla migliore tutela degli interessi idraulici ed

ambientali.

Art. 7

Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso e risoluzione della concessione

La decadenza e la risoluzione della concessione opereranno automaticamente per effetto del solo verificarsi delle circostanze sopra previste, salvo che il Consorzio, una volta giunto a conoscenza delle stesse, entro i successivi trenta giorni non dichiari espressamente per iscritto di rinunciare ad avvalersene.

Il recesso e la revoca dalla concessione opereranno di pieno diritto per effetto della sola ricezione della comunicazione scritta con la quale il Consorzio manifesterà al Concessionario la volontà di avvalersene.

Nelle predette ipotesi di cessazione del rapporto, il Concessionario dovrà restituire l'area e tutto ciò che costituisce oggetto della concessione entro i successivi 15 (quindici) giorni; in mancanza, il Concessionario dovrà al Consorzio un indennizzo pari al 95% (novantacinqueper cento) del corrispettivo a quella data applicato ai sensi del successivo art. 8, oltre ad una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) dell'intero predetto corrispettivo, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consorzio.

Art. 8

Responsabilità e manleva

Il Concessionario si obbliga a risarcire, manlevare e tenere comunque indenne il Consorzio per qualunque danno che potesse derivare alla proprietà consorziale, così come a persone o a cose, anche di terzi, a causa di eventi in qualunque modo dipendenti dall'utilizzo dell'area. Il Concessionario inoltre si obbliga a tenere sollevato il Concedente da qualunque danno a persone o a cose, nonché da ogni

molestia, reclamo od azione che provenissero da terzi per il fatto del presente consenso.

Resta convenuto ed inteso che in qualsiasi evenienza il Concessionario sarà il solo responsabile della stabilità delle strutture, di cui sopra, non conferisce alcuna responsabilità al Concedente.

Nel caso che eventuali incidenti nell'utilizzo dell'area, comportino rischio di inquinamento di varia natura, il Concessionario assume tutte le responsabilità sia civili che penali, liberando il Concedente da ogni colpevolezza.

Il Concessionario si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'utilizzo delle are in concessione sollevando il Concedente da ogni responsabilità a riguardo.

Il Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, pari a €00 con polizza n. rilasciata da..... in data in corso di validità.

Art. 9

Durata

La convenzione avrà durata di massimi mesi a partire dalla data della presente convenzione, non rinnovabili oltre la scadenza del 31/12/2021.

Art. 10

Canone e spese di istruttoria

In conformità alla Delibera della Deputazione Amministrativa n. 71/21 dd. 30/03/2021 il canone annuo è fissato in € 2.360,00 (duemilatrecentosessanta/00) che viene calcolato in proporzione per i tre mesi a base dell'offerta prodotta prot. di data/...../2021, computato in €

(...../00) a partire dalla data della stipula della convenzione.

Il canone, come sopra determinato o adeguato, dovrà essere corrisposto anticipatamente per l'intero periodo di durata della concessione ed entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Non vengono applicate spese di istruttoria.

Art. 11

Supervisione e vigilanza

Il personale dipendente del Concedente potrà accedere liberamente all'area concessa per visite di ispezione e controllo al fine di segnalare eventuali situazioni di pericolo alle proprietà consorziali.

La vigilanza su detta opera e l'osservanza delle condizioni contenute nella presente convenzione rimangono comunque a carico del Concessionario.

Art. 12

Validità della convenzione

L'efficacia del presente atto è condizionata all'eventuale rilascio da parte degli Enti competenti di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari.

La presente convenzione sarà valida ed impegnativa per le parti dal momento della firma della stessa.

Il Concessionario dichiara di riconoscere che l'autorizzazione di cui al presente atto non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata a terzi senza l'assenso scritto del Concedente.

Art. 13

Incedibilità della concessione

La concessione non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata a terzi senza l'assenso scritto del Concedente.

Art. 14

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Tutte le altre spese inerenti e conseguenti la presente concessione sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ronchi dei Legionari lì,/...../2021

* * *

PER IL CONCEDENTE

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

* * *

PER IL CONCESSIONARIO

Sig./ra DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

* * *

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Concessionario dichiara di avere presa attenta lettura e di approvare espressamente le clausole sub 4 (Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari), 5 (Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni), 6 (Revoca o recesso dalla convenzione), 7 (Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso e risoluzione della concessione), 8 (Responsabilità e manleva), 9 (Durata), 10 (Canone e spese di istruttoria).

PER IL CONCESSIONARIO

Sig./ra.....

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:

Mappa catastale con indicazione delle aree in concessione.

* * * fine * * *